

Legge
di applicazione della legge federale sull'armonizzazione
dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione¹
 (del 5 giugno 2000)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 7 dicembre 1999 n. 4946 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 19 maggio 2000 n. 4946 R della Commissione della legislazione;
- viste la legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa) e l'ordinanza del 21 novembre 2007 sull'armonizzazione dei registri (OArRa);²

decreta:

Capitolo primo³
Disposizioni generali

Scopo e campo di applicazione⁴

Art. 1⁵ 1La presente legge disciplina l'applicazione della legislazione federale in materia di armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone.

2Essa persegue lo scopo:

- a) di semplificare la raccolta dei dati a fini statistici attraverso l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone;
- b) di semplificare lo scambio dei dati personali tra i diversi registri;
- c) di permettere la raccolta e l'aggiornamento coordinato, economico, rapido e sicuro dei dati dei registri, per gli usi di organi amministrativi della Confederazione, del Cantone, dei Comuni e di terzi autorizzati (in seguito utilizzatori).

3Essa si applica:

- a) ai registri degli abitanti e ai cataloghi elettorali dei Comuni;
- b) alla banca dati Movimento della popolazione (in seguito Movpop);
- c) ad altri archivi cantonali o comunali di persone designati dal Consiglio di Stato in quanto rientrano nella fattispecie del cpv. 2.

Autorità competenti⁶

Art. 2⁷ Il Consiglio di Stato designa:

- a) il servizio ufficiale competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell'armonizzazione dei registri (in seguito Servizio);
- b) il servizio preposto alla gestione di Movpop (in seguito Servizio Movpop).

Capitolo secondo⁸
Armonizzazione dei registri

Consiglio di Stato

Art. 2a⁹ 1Il Consiglio di Stato può ordinare la raccolta di informazioni supplementari necessarie o utili allo svolgimento dei compiti che la legislazione federale o cantonale assegna al Cantone.

2Il Consiglio di Stato regola l'accesso e l'utilizzazione del nuovo numero AVS a 13 cifre da parte dei Servizi dell'Amministrazione pubblica che ne fanno richiesta per lo svolgimento dei loro obblighi legali.

¹ Titolo modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

² Ingresso modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

³ Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

⁴ Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

⁵ Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

⁶ Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

⁷ Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

⁸ Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

⁹ Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Servizio

Art. 2b¹⁰ Il Servizio è competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell'armonizzazione, in particolare:

- a) coordina la collaborazione con gli altri Servizi dell'amministrazione, con i Comuni e con le ditte informatiche che forniscono loro i programmi di gestione dei dati, sia per quanto riguarda l'adeguamento dei registri degli abitanti alle direttive federali, sia per quanto riguarda la verifica e l'adeguamento del registro federale degli edifici e delle abitazioni (in seguito REA);
- b) organizza in proprio le attività volte al miglioramento del REA;
- c) è competente per la trasmissione dei dati ai servizi federali conformemente a quanto previsto dalle disposizioni federali in materia di armonizzazione dei registri.

Comuni

Art. 2c¹¹ Le autorità comunali collaborano con le autorità federali e cantonali nell'applicazione delle normative sull'armonizzazione dei registri, e in particolare:

- a) adeguano il contenuto del loro registro degli abitanti e le modalità tecniche di gestione e trasmissione dei dati alle direttive emanate dal servizio Movpop, in collaborazione con il Servizio, in applicazione delle normative federali;
- b) mettono a disposizione di Movpop i dati dei registri degli abitanti;
- c) collaborano con il Servizio nella verifica del REA e nell'assegnazione a ogni persona degli indicatori dell'edificio e dell'abitazione (in seguito identificatori).

Capitolo terzo¹²

Banca dati Movimento della popolazione

Consiglio di Stato¹³

Art. 3 Il Consiglio di Stato è l'autorità di vigilanza sul Movpop e definisce in particolare:¹⁴

- a) il catalogo dei dati di Movpop;
- b) ...;¹⁵
- c) le modalità di elaborazione dei dati di Movpop;
- d) le modalità d'accesso a Movpop;
- e) la ripartizione proporzionale all'uso dei costi di Movpop, tra i centri di costo dell'amministrazione cantonale;
- f) le tariffe e gli emolumenti a copertura dei costi per l'accesso ai dati di Movpop da parte di terzi ai sensi dell'art. 8, ritenuta la gratuità per i Comuni, i Patriziati e i consorzi di Comuni e la facoltà di prevedere tariffe ridotte per giustificati motivi di interesse pubblico.¹⁶

Proprietà dei dati¹⁷

Art. 4 1...¹⁸

²I dati sono proprietà del Comune.

³L'iscrizione a Movpop non si sostituisce al valore dei registri pubblici e delle procedure stabilite per legge.

Origine, aggiornamento e scambio dei dati¹⁹

Art. 5²⁰ ¹I dati di Movpop provengono dal controllo abitanti dei Comuni, mentre altri soggetti amministrativi (federali o cantonali) possono proporre modifiche, che divengono effettive solo con il consenso del Comune proprietario dei dati.

²Il Consiglio di Stato può autorizzare servizi dell'amministrazione cantonale ad aggiornare dati di cui i Comuni non sono in possesso.

¹⁰ Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

¹¹ Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

¹² Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

¹³ Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

¹⁴ Frase modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

¹⁵ Lett. abrogata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

¹⁶ Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 83.

¹⁷ Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

¹⁸ Cpv. abrogato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

¹⁹ Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

²⁰ Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

³I Comuni aggiornano tempestivamente i dati raccolti in Movpop, nel rispetto delle segnalazioni giunte da altri servizi amministrativi federali o cantonali, e dei contenuti, delle modalità tecniche e dei tempi di trasmissione fissati dal servizio Movpop.

⁴In caso di cambiamento di domicilio, viene assicurato lo scambio informatizzato e criptato dei dati di base della persona tra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

⁵Lo scambio di dati tra Comuni, amministrazione cantonale e amministrazione federale è gratuito.

Autorizzazione d'accesso:

1. ai Comuni

Art. 6²¹ ¹Il Consiglio di Stato regola l'accesso dei Comuni ai dati di Movpop.

²I Comuni non possono fornire a terzi dati ai quali hanno accesso per il tramite della banca dati e che concernono persone domiciliate presso altri Comuni.

2. all'amministrazione cantonale

Art. 7 ¹Il Consiglio di Stato regola l'accesso a Movpop degli utilizzatori appartenenti all'amministrazione cantonale, nei limiti della LPDP.

²I Comuni non sono tenuti a fornire separatamente agli utilizzatori di Movpop i dati ai quali essi possono accedere tramite Movpop.

3. a terzi

Art. 8²² ¹Il Consiglio di Stato conferisce in via eccezionale a terzi l'autorizzazione d'accesso a Movpop.

²L'autorizzazione presuppone lo svolgimento di un compito pubblico previsto dalla legge e un interesse legittimo importante a svolgerlo utilizzando Movpop.

³Un diritto all'autorizzazione esiste soltanto per i consorzi di Comuni e per le amministrazioni patriziali. Negli altri casi, il Consiglio di Stato decide a propria discrezione e definitivamente.

⁴L'autorizzazione a scopi di ricerca scientifica è possibile anche a privati, se è garantita l'anonimità dei dati.

Autorizzazione tecnica

Art. 9 Le applicazioni informatiche dei Comuni e di terzi che interfacciano Movpop devono essere autorizzate dal Consiglio di Stato.

Rimedi giuridici²³

Art. 10²⁴ Contro le decisioni del Consiglio di Stato riguardanti Movpop è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Capitolo quarto²⁵ **Disposizioni finali**

Protezione dei dati²⁶

Art. 11²⁷ Rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali sulla protezione dei dati personali.

Disposizioni esecutive

Art. 11a²⁸ Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all'applicazione della presente legge.

Entrata in vigore

Art. 12 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²¹ Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

²² Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

²³ Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

²⁴ Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

²⁵ Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

²⁶ Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

²⁷ Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

²⁸ Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

144.100

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.²⁹

Pubblicata nel BU **2001**, 281.

²⁹ Entrata in vigore: 1° ottobre 2001 - BU 2001, 281.